

STATUTO
DEL CONSORZIO DEGLI UTILISTI
DELLA PARROCCHIA DI CASTELLUCCIO

A. Natura giuridica, normativa applicabile ed estensione dei beni di uso civico

ART. 1

Il Consorzio degli Utilisti della Parrocchia di Castelluccio, di seguito Consorzio, è un Ente esponenziale della collettività, titolare di diritti di uso civico su una vasta estensione di terreni ad uso legnatico e pascolo che meglio verranno più oltre identificati. Il Consorzio è un Ente collettivo dotato di personalità giuridica di diritto privato nonché di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile costituito per l'amministrazione ed il godimento di beni di uso civico che appartengono in proprietà collettiva ai membri della collettività (Utilisti) titolari dei diritti che vi ineriscono.

Il presente Statuto è adottato nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nel suo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché nella legge 17 aprile 1957, n. 278 e nella legge 20 novembre 2017, n. 168 nonché inoltre, in forza del trasferimento di funzioni amministrative di cui all'art. 66, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge Regione Emilia-Romagna 18 agosto 1977, n. 35 per la costituzione ed il rinnovo degli organi di governo elettivi degli Enti e degli organismi gestori di beni di uso civico nel territorio regionale e per il controllo dei rispettivi Statuti e regolamenti.

La sede del Consorzio è situata nel territorio del Comune di Alto Reno Terme nella Città metropolitana di Bologna.

ART. 2

Gli usi civici, o diritti di uso civico, sono diritti reali di godimento che ineriscono ad uno o più beni immobili.

In deroga al numero chiuso e alla tipicità dei diritti reali minori di godimento come previsti e disciplinati dal codice civile, i diritti di uso civico hanno carattere necessariamente perpetuo, in ragione della perpetuità della destinazione agro-silvo-pastorale impressa per legge ai beni che ne sono oggetto e sono costituiti a favore dei membri di una collettività stanziata su un territorio circoscritto, ammesso a goderne non in quanto singolo, bensì in quanto membro della collettività. Il regime giuridico dei beni gravati da diritti di uso civico resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo pastorale, fatte salve le eccezioni in presenza di specifici presupposti previsti dalla legge ~~e dal presente Statuto.~~ In caso di alienazione resta fermo che i diritti di uso civico seguono i beni alienati e che l'acquirente del fondo non potrà compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento

promiscuo delle terre, non potrà apportare modifiche consistenti nella divisione del fondo, né realizzare interventi che ostacolino la fruizione collettiva o trasformazioni che realizzino una sottrazione di terreno.

ART. 3

I beni di uso civico amministrati dal Consorzio non possono essere oggetto di atti di alienazione neppure a titolo gratuito, compresi la costituzione o il trasferimento di minori diritti reali di godimento, senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 1766/1927. Quando un bene appartenente in proprietà collettiva agli Utilisti non sia più convenientemente utilizzabile ed il conseguente disuso del bene ne possa determinare il deperimento o il deprezzamento, il Consorzio può deliberare di richiederne l'autorizzazione alla vendita. La delibera dovrà essere acquisita sulla base di adeguata perizia di stima a firma di un professionista abilitato.

Se la Regione Emilia-Romagna non dovesse approvare la richiesta di autorizzazione alla vendita, indicando i motivi del diniego, il Consorzio potrà discutere eventuali integrazioni o modifiche alla richiesta di autorizzazione e ripresentarla.

Resta ferma la possibilità per il Consorzio di alienare liberamente senza alcuna preventiva autorizzazione gli eventuali beni immobili che fossero già nella sua disponibilità o che dovessero entrarvi in futuro, i quali non risultino gravati da diritti di uso civico relativi al legnatico e al pascolo.

Il ricavato della vendita di beni di uso civico dovrà essere interamente reinvestito in beni a servizio del Consorzio, secondo quanto disciplinato dall'art.8 del presente Statuto.

ART. 4

I beni di uso civico amministrati dal Consorzio non possono essere oggetto di mutamento di destinazione senza previa autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 1766/1927.

Il Consorzio può deliberare di richiedere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di un bene d'uso civico qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- A. il bene non sia più convenientemente utilizzabile come bosco o come pascolo permanente ed il disuso ne possa determinare il deperimento o il deprezzamento;
- B. il mutamento di destinazione del bene sia funzionale alla realizzazione di progetti di pubblica utilità o contribuisca a salvaguardarne l'ambiente o valorizzare il territorio, in particolare modo sotto l'aspetto turistico;
- C. si tratti di fabbricati ed il mutamento di destinazione del bene sia opportuno in prospettiva della vendita o possa comportarne un miglior utilizzo o l'incremento della sua redditività.

ART. 5

I beni a cui si riferiscono i diritti di uso civico e che appartengono in proprietà collettiva ai membri della collettività titolare dei diritti che vi ineriscono sono beni **collettivi di interesse pubblico.**

I beni di tale specie, pur non essendo configurabili come beni demaniali o altri beni oggettivamente pubblici, soddisfano l'interesse alla destinazione a finalità di interesse generale della comunità beneficiaria dei diritti di uso civico che vi ineriscono e sono pertanto assoggettati a particolari limitazioni, vincoli e controlli che riguardano il loro godimento e la loro disponibilità, mutuati dall'organizzazione e dall'attività degli Enti pubblici come più oltre verrà specificato.

ART. 6

I beni oggetto di uso civico sono definibili come domini collettivi appartenenti in proprietà collettiva agli Utilisti della Parrocchia di Castelluccio.

L'originaria appartenenza dei beni di uso civico di cui al presente Statuto è stata accertata in forza della Sentenza della Giunta degli Arbitri di Vergato del 12 maggio 1892 pronunciata ai termini della legge 24 giugno 1888 n. 5489.

Al Consorzio possono altresì appartenere, in proprietà o ad altro titolo, beni diversi dai beni di uso civico amministrati secondo il presente Statuto, i quali sono acquistati secondo la normativa di diritto comune, potrebbero appartenere a qualunque altro soggetto giuridico e sono suscettibili di libera disposizione, sia giuridica sia materiale.

Le terre di uso civico appartenenti in proprietà collettiva agli Utilisti della Parrocchia di Castelluccio e i beni immobili di proprietà del Consorzio sono censiti al Catasto terreni e al Catasto fabbricati del Comune di Alto Reno Terme come da visure catastali allegate a far parte integrante e sostanziale del presente Statuto. Eventuali successive modifiche alla consistenza patrimoniale quale risulta dalle visure catastali allegate possono essere apportate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio a seguito di trasferimenti di proprietà o altre vicende giuridiche che riguardino singoli beni immobili nella disponibilità dell'Ente.

ART. 7

Il presente Statuto regola altresì le modalità con cui ogni singolo Utilista può esercitare i diritti di uso civico inerenti ai beni amministrati dal Consorzio, in conformità alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del regio decreto n. 332/1928.

Per i beni di uso civico il cui sfruttamento eccede il soddisfacimento dei bisogni personali e familiari degli Utilisti, sono ammesse forme di gestione diverse dall'esercizio individuale, compatibilmente con la finalità di realizzare un beneficio per la generalità degli Utilisti.

I contratti attivi, per mezzo dei quali l'Ente si procura un'entrata dalla vendita dei frutti prodotti da beni di uso civico ed eccedenti i bisogni personali e familiari degli utenti, sono anch'essi preordinati al perseguimento del fine istituzionale del Consorzio e dovranno seguire il sistema procedurale dell'evidenza pubblica, idoneo a rendere note le ragioni di interesse generale che giustificano le scelte gestionali compiute dall'Ente.

ART. 8

Il vincolo di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni di uso civico comporta, sotto il profilo gestionale, che i proventi introitati a qualsiasi titolo per l'attività ordinaria di amministrazione e di gestione di beni di tale specie (quali, ad esempio: la vendita del legname in piedi o del legname già esboscato o ancora i proventi dei canoni di affitto dei fondi rustici amministrati) non possano essere ripartiti tra i singoli Utilisti ma, debbano essere utilizzati per sostenere gli oneri di gestione ordinaria.

Se tali proventi conseguono ad atti di straordinaria amministrazione, essi dovranno essere destinati alla realizzazione di specifici interventi in favore della collettività ovvero dovranno essere reinvestiti per favorire l'incremento produttivo o ~~la maggiore compattezza~~ **il consolidamento** del patrimonio amministrato.

In mancanza di altro possibile impiego, i proventi come sopra introitati devono essere investiti in titoli del debito pubblico intestati al Consorzio con vincolo a favore della Regione Emilia-Romagna, per essere destinati in caso di bisogno ad opere permanenti di interesse generale della collettività beneficiaria, secondo quanto stabilito dall'art. 24 della legge n. 1766/1927.

ART. 9

Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili, i principi dell'ordinamento dei Comuni e degli altri Enti territoriali locali riguardanti la gestione finanziaria e contabile delle risorse impiegate per il perseguimento dei fini istituzionali e quelli riguardanti la responsabilità patrimoniale degli amministratori e del personale.

ART. 10

L'art. 78, lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico situati nel territorio di loro competenza, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la modalità per l'amministrazione e la gestione dei beni di tale specie.

Oggetto del controllo di questa specie è dunque la gestione di un'attività nel suo complesso anziché il singolo atto compiuto dall'Ente gestore.

Ai controlli sugli organi di governo degli Enti che amministrano beni di uso civico si applica la specifica disciplina prevista per il commissariamento dal comma 1, lett. f), dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1977 in combinato disposto con il successivo comma 3 nonché, in caso di inerzia dell'autorità competente a provvedere al commissariamento, la disciplina prevista dall'ultimo comma del citato art. 2.

In mancanza di Comunità montana, la nomina di cui al comma 1, lett. f), dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1977 spetta al Presidente della Giunta regionale ovvero all'autorità a cui la Regione delega l'esercizio delle funzioni amministrative in materia nel territorio di riferimento.

B. Definizione di Utilista e di beni oggetto dell'uso civico

ART. 11

Sono considerati Utilisti della Parrocchia di Castelluccio e di conseguenza aventi i diritti spettanti loro in forza delle previsioni di cui al presente Statuto i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che siano residenti stabilmente nelle frazioni del Comune di Alto Reno Terme soggette alla competenza della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelluccio (si allega a far parte integrante del presente regolamento, dichiarazione a firma del Parroco Don Filippo Maestrello con indicazione delle frazioni soggette alla competenza della parrocchia) contestualmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Alto Reno Terme da almeno 6 (sei) mesi.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al fine della corretta formazione della lista degli Utilisti aventi diritto all'uso civico, acquisisce dal Comune di Alto Reno Terme le liste elettorali, prendendo nota delle relative periodiche variazioni. La qualità di Utilista si perde per morte o variazione della residenza al di fuori del territorio di riferimento del Consorzio.

ART. 12

L'esercizio del diritto d'uso civico è attribuito per fuochi e non per capi, ovvero compete ad ogni singolo nucleo familiare e non ai singoli componenti nel nucleo familiare. I nuovi nuclei familiari hanno diritto di uso civico trascorsi 6 (sei) mesi di permanenza nelle liste elettorali del Comune di Alto Reno Terme, previa presentazione di documentazione certificata idonea dell'interessato al Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di uso civico consiste nel diritto d'uso di pascolo con bestiame proprio, di legnatico, di raccolta funghi epigei, dei tartufi, dei mirtilli, delle castagne e dei frutti del sottobosco in genere.

Sono sospesi da ogni diritto di uso civico coloro che:

1. si siano resi colpevoli di indebito maneggio di danaro del Consorzio, finché non abbiano reso il conto e soddisfatto l'eventuale debito; si siano resi contravventori delle leggi forestali, alle prescrizioni di massima, alle disposizioni del presente Statuto e qualora non abbiano estinto i procedimenti a loro carico;
2. siano debitori del Consorzio, messi in mora e fintantoché non abbiano saldato il debito.

Il Consiglio di Amministrazione determina, a seconda della gravità del comportamento posto in essere dall'Utilista, la durata della sospensione da un minimo di mesi 6 (sei) ad un massimo di anni 1 (uno) o per il superiore termine connesso all'esecuzione delle attività necessarie per eliminare la causa di sospensione. In caso di recidiva la sospensione potrà essere disposta fino ad anni 5 (cinque).

Il Consiglio di Amministrazione emette il provvedimento di sospensione con propria delibera motivata e, una volta rimosse le cause che hanno determinato la sospensione o terminato il periodo di sospensione, emette sempre con provvedimento motivato la riammissione al diritto di uso civico.

ART. 13

Il diritto di legnatico consiste nella concessione ad ogni nucleo familiare che ne faccia richiesta, in forza della procedura e con le modalità indicate al successivo art. 15, di un lotto di legna con possibilità di estrarre dal lotto la legna da fuoco necessaria per ciascuna famiglia assegnataria. Tale diritto prevede la possibilità di estrarre legna unicamente per esigenze di autoconsumo per riscaldare la propria abitazione e non prevede pertanto la possibilità di estrarre legna per riparazioni o costruzioni di fabbricati o per qualsivoglia altro impiego diverso dal fare fuoco per riscaldamento.

Ad ogni singolo Utilista è fatto assoluto divieto di rivendere o di cedere a qualsiasi titolo la legna a terzi soggetti, come pure di ammassare legna in quantità superiori rispetto al proprio fabbisogno per ragioni di riscaldamento.

Ciascun nucleo familiare potrà pertanto raccogliere legna nella misura sufficiente per il proprio fabbisogno determinato dalle proprie esigenze di riscaldamento e dal numero dei membri del proprio nucleo familiare, e comunque in misura non superiore ai 12 mc / 60 q c.a. per nucleo, fatta sempre salva la disponibilità derivante dal vigente PAF (Piano di Assestamento Forestale).

ART. 14

L'esercizio di uso del legnatico potrà essere limitato e ridotto dal Consiglio di Amministrazione a seconda dello stato dei terreni e della disponibilità dei beni per cui il legnatico ha luogo. Il Consiglio di Amministrazione, direttamente o a seguito di richiesta dell'Assemblea, è tenuto a denunciare alle competenti autorità eventuali abusi e violazioni commesse dagli Utilisti, anche nell'esercizio dei loro diritti.

C.Delle norme tecnico amministrative per l'uso dei beni

C1. legnatico

ART. 15

Per ciò che riguarda i boschi ed i terreni a sole possibilità silvane, il Consiglio di Amministrazione deve fare redigere il piano tecnico-economico denominato Piano di Assestamento Forestale, di seguito PAF, per l'utilizzo del patrimonio forestale con l'approvazione della competente autorità.

A tale scopo il PAF stabilisce:

- A.** il governo ed il trattamento più rispondente, dal punto di vista idro-geologico-economico dei singoli boschi attualmente esistenti;
- B.** i turni opportuni, sotto il riguardo tecnico-economico, a cui debbono essere sottoposti i boschi amministrati dal Consorzio;
- C.** i miglioramenti di silvicoltura a favore del patrimonio forestale, per i quali sono previsti finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e/o di altri Enti pubblici, ai sensi della vigente legislazione.

Nell'assegnazione della legna per uso civico il Consiglio di Amministrazione segue le prescrizioni di cui al Piano di Assestamento Forestale approvato e comunque in forza della regolamentazione interna come deliberata dal medesimo Consiglio di amministrazione

per quanto riguarda l'assegnazione dei lotti ai richiedenti.

In particolare, ogni anno in forza del piano di assestamento forestale deliberato ed in vigore, pubblicato sul sito internet del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione fissa i quantitativi di legna da concedere ad ogni famiglia che ne abbia fatto richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione, anche con l'assistenza di un incaricato del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, procede a segnare e delimitare le sezioni di bosco da destinarsi al taglio e da assegnare ai richiedenti.

L'assegnazione dei lotti viene eseguita in loco da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato e se ne redige apposito verbale contenente il numero di particella - lotto assegnato e la quantità di legnatico stimato da esboscare.

Il taglio, la formazione delle masse di legna e l'esbosco dovranno essere eseguiti da parte degli Utilisti assegnatari in forza delle prescrizioni contenute nel verbale di assegnazione e comunque nel rispetto delle normative forestali e di sicurezza vigenti.

Ciascun assegnatario dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione con apposito formulario informativo: il numero del lotto assegnato, la data di inizio e di fine del taglio, la data di inizio e di termine delle operazioni di accatastamento e trasporto del legnatico fuori dal bosco, il nominativo dell'utente titolare del lotto e, qualora non coincidente, il nominativo dell'esecutore materiale del taglio.

E' infatti data facoltà al singolo Utilista, qualora non possa o non voglia procedere al legnatico in modo autonomo e con propri mezzi, di affidare il lavoro di taglio ed esbosco a soggetti terzi nel rispetto della normativa di riferimento. Non è ammessa per l'Utilista la possibilità di stipulare con ditte o soggetti terzi contratti di vendita della legna in piedi, ma solo contratti di taglio, esbosco e trasporto nel rispetto delle vigenti normative.

I tagli potranno eseguirsi esclusivamente nei periodi ammessi dalla normativa. La verifica del rispetto dei termini e delle modalità corrette di taglio è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che a tal scopo potrà richiedere l'assistenza dei Carabinieri Forestali.

ART. 16

I singoli Utilisti rimangono direttamente responsabili verso il Consiglio di Amministrazione per tagli non eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle tempistiche come previste dalle vigenti leggi forestali e norme e prescrizioni di massima in materia forestale, nonché per eventuali danni arrecati ai boschi, alle piante e alla viabilità forestale. Nei terreni amministrati dal Consorzio debbono essere osservate le norme e le prescrizioni previste nei regolamenti e nelle leggi di polizia forestale, con particolare riferimento a:

- A. le cautele ed i divieti per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- B. le norme per il transito sulle mulattiere da parte dei mezzi fuoristrada e delle moto da cross;
- C. le norme che riguardano il divieto di uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del suolo durante la raccolta di funghi epigei o altri prodotti del sottobosco;
- D. le norme relative al divieto di abbandonare rifiuti solidi nei boschi e nei pascoli;
- E. le norme relative al divieto di raccolta di specie vegetali

protette ed indicate nei regolamenti e nelle leggi di polizia rurale;

F. le norme sul divieto d'inquinamento con rifiuti delle acque delle sorgenti, dei ruscelli e dei torrenti.

ART. 17

Gli Utilisti che tagliano legna abusivamente all'interno dei terreni di pertinenza del Consorzio saranno sanzionati con una penale pari al doppio del valore della legna tagliata; in caso di recidiva, l'ammenda, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, anche in proporzione alla gravità degli abusi commessi, potrà essere aumentata fino al quadruplo del valore del legname tagliato.

In ogni caso gli Utilisti che dovessero trasgredire alle disposizioni di cui al presente Statuto, potranno con delibera del Consiglio di Amministrazione essere sospesi dal diritto di uso civico come previsto al precedente articolo 12. Resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa di riferimento ed irrogabili ad opera degli agenti dei Carabinieri Forestali.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando vi fosse, in forza del Piano di Assestamento Forestale vigente, un sopravanzo dei lotti rispetto ai bisogni essenziali degli Utilisti, potrà procedere alla vendita del soprassuolo boschivo utilizzabile (vendita del legname in piedi) o alternativamente potrà procedere ad affidare il solo taglio a ditte forestali iscritte in appositi albi, trattenendo il legname per poi venderlo direttamente a terzi soggetti. La vendita diretta del legname ottenuto dal taglio di lotti in esubero rispetto alle richieste dei singoli Utilisti potrà essere rivolta esclusivamente a soggetti terzi che non siano anche Utilisti del Consorzio, i quali godono infatti già della possibilità di usufruire del legnatico relativo ai lotti a loro assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione, prima di procedere all'assegnazione dei lotti, dovrà far redigere ad un proprio direttore tecnico, se nominato, o ad un consulente forestale esterno, un apposito progetto di taglio (sempre che non sia già contenuto nel Piano di Assestamento Forestale) nonché la stima quantitativa ed economica del materiale retraibile, affinché sia possibile quotare adeguatamente il valore dei beni oggetto di affidamento.

ART. 19

La vendita del legname in piedi ad impresa terza o del legname già tagliato dovrà essere effettuata secondo una delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dalla legge di contabilità di Stato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto e comunque dovrà essere effettuata secondo le disposizioni indicate nel medesimo art. 7, mentre l'affidamento a terze ditte dei lavori di solo taglio o ancora dei lavori inerenti trasporti di legname o movimenti terra per piste forestali o interventi di messa in sicurezza del territorio forestale e comunque per ogni altra attività del Consorzio, dovranno seguire le norme di diritto pubblico contenute nel Codice dei contratti pubblici **vigente approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,** per quanto compatibili, potendo

optare il Consiglio di Amministrazione per le forme di affidamento che più saranno adeguate in virtù della tipologia di oggetto e del valore dell'operazione, dovendo comunque il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti della normativa di riferimento, optare per la modalità di affidamento più snella in termini di risparmio di risorse e convenienza.

C.2. pascolo

ART. 20

L'uso civico dei pascoli è consentito ai soli assegnatari per il bestiame di loro proprietà e svernanti nelle frazioni di competenza del Consorzio.

Entro il 31 marzo di ogni anno ogni utilista che intenda usufruire dell'uso civico relativo al pascolo è tenuto a comunicare alla segreteria del Consiglio di Amministrazione la quantità di bestiame che intenda spingere al pascolo, distinto per specie.

Coloro che spingono al pascolo bestiame per quantità superiori rispetto a quelle comunicate saranno sanzionati, per ogni capo in più spinto al pascolo, con ammenda pari ad € 120,00 (centoventi/00) o comunque determinata in base ai regolamenti specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione; essi saranno inoltre sospesi dall'uso del diritto civico per l'anno successivo.

Entro il 15 aprile di ogni anno, in caso di richieste avanzate da parte degli Utilisti aventi diritto, il Consiglio di Amministrazione determina quali zone sono da destinarsi al pascolo e quali zone invece dovranno essere interdette al pascolo, fornendone con delibera apposita motivazione.

Resta inteso che il pascolo potrà essere esercitato compatibilmente alla natura e alla destinazione d'uso dei terreni amministrati dal Consorzio e compatibilmente alle prescrizioni del piano economico approvato.

Il pascolo di norma verrà esercitato in comunione. Il bestiame deve generalmente pascolare in mandrie, sotto l'attenta sorveglianza dei relativi pastori all'uopo designati e previo regolare consenso del Consiglio di Amministrazione e, qualora nominato, del direttore tecnico.

Resta intesa la necessità di rispettare le norme prescritte dall'autorità forestale in materia di sfruttamento dei pascoli montani di proprietà degli Enti.

C.3. prodotti del sottobosco

Art. 21

I terreni amministrati dal Consorzio sono inseriti, a richiesta dell'Ente, nelle aree da riservare alla raccolta a fini economici di funghi epigei spontanei, di cui al comma 1, lett. a), dell'art.

9 della legge Regione Emilia-Romagna 2 aprile 1996, n. 6, con le modalità di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 9.

Gli utilisti del Consorzio hanno diritto, ai sensi della citata legge regionale n. 6/1996, di raccogliere gratuitamente nei terreni amministrati dal Consorzio funghi epigei, tartufi, mirtilli, castagne e frutti del sottobosco in genere, mediante il rilascio di apposita autorizzazione per ciascun nucleo familiare della Parrocchia.

In particolare, nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui

al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1996 , la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine previste dalla normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà stipulare con l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al capo III del Titolo II della legge regionale n. 6/1996 , apposite convenzioni per lo sfruttamento economico dei prodotti del sottobosco mediante previsione di tesserini di riconoscimento, garantendo la possibilità di raccolta anche a soggetti raccoglitori terzi rispetto agli Utilisti.

In mancanza di Comunità montana, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate con l'Ente a cui la Regione delega le funzioni amministrative in materia nel territorio di riferimento. All'uopo il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà, per mezzo di apposita convenzione da stipularsi con l'autorità competente di cui alla legge regionale n. 6/1996 come sopra individuata, decidere di provvedere autonomamente alla gestione economica dei prodotti del sottobosco per la raccolta entro i terreni di proprietà degli Utilisti, mediante autonoma emissione del tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, con autonomo incasso delle relative somme.

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione deliberi di aderire a convenzioni che prevedono la gestione dell'emissione del tesserino di riconoscimento e dell'incasso delle relative somme direttamente da parte dell'Ente di Gestione competente, resta fermo il diritto del Consorzio a vedersi riconosciuti ogni anno gli importi relativi agli incassi dei tesserini, adeguatamente proporzionati, in forza delle dimensioni del proprio territorio di competenza e comunque di vedersi garantita l'emissione gratuita di tesserini di riconoscimento nominativi per ogni Utilista che ne faccia richiesta.

D. Delle norme relative agli Organi del Consorzio, alle elezioni e alle funzioni

ART. 22

Gli organi amministrativi del Consorzio Utilisti sono:

1. L'Assemblea generale degli Utilisti;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il direttore tecnico;
5. Il segretario tesoriere.

ART. 23

All'assemblea generale degli Utilisti ha diritto di partecipare un rappresentante per ciascun nucleo familiare residente nella frazione di Castelluccio e di ogni altra frazione e/o località del Comune di Alto Reno Terme soggetta alla competenza della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelluccio. Il rappresentante del nucleo familiare per poter partecipare all'Assemblea deve risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di Alto Reno Terme da almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di fissazione dell'Assemblea generale. Spetta al Consiglio di Amministrazione recuperare le liste elettorali con i

nominativi degli aventi diritto al voto residenti stabilmente nelle frazioni soggette alla competenza della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelluccio, al fine di redigere/aggiornare la lista degli aventi diritto ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Gli Utilisti che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Utilista avente diritto al voto. Ad ogni Utilista non può essere conferita più di 1 (una) delega.

ART. 24

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. I termini entro cui il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre e deliberare la bozza del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al vaglio dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione sono i medesimi termini, in quanto compatibili, previsti per i Comuni e gli altri Enti territoriali locali.

L'Assemblea è altresì chiamata a riunirsi ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dai Revisori dei conti o da tanti Utilisti che esprimano almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto a partecipare alle assemblee. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 40 (quaranta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. La convocazione su richiesta degli Utilisti non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ART. 25

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblico recante la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

L'avviso pubblico dovrà essere reso conoscibile ai suoi destinatari mediante forme di pubblicità adeguate, obbligatoriamente mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Alto Reno Terme e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio nell'apposita sezione dedicata agli avvisi nonché, sempre a discrezione del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione dell'avviso sulla bacheca fisicamente situata presso l'immobile di proprietà del Consorzio sito in via Manservisi SNC o su ogni altra bacheca eventualmente esistente presso le frazioni di competenza del Consorzio.

L'avviso dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune di Alto Reno Terme e sul sito internet del Consorzio almeno 15 giorni naturali prima della data prevista per l'adunanza.

ART. 26

L'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è valida in prima convocazione se interviene la metà più uno del numero degli aventi diritto a partecipare (1 membro per ogni nucleo familiare iscritto nelle liste elettorali del Comune di Alto Reno Terme da almeno 6 mesi rispetto alla data prevista per l'adunanza) ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 27

Spetta all'Assemblea ordinaria degli Utilisti l'adozione di ogni atto deliberativo riguardante:

1. approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
2. determinazione della misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al direttore tecnico;
3. se ritenuto opportuno, nomina di uno o più Revisori dei conti, fissazione del compenso ad essi spettante e deliberazione della loro eventuale sostituzione o revoca.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

ART. 28

Spetta all'assemblea straordinaria degli Utilisti l'adozione di ogni atto deliberativo riguardante:

1. le modifiche del presente Statuto;
2. l'adozione di eventuali regolamenti speciali per l'amministrazione ed il godimento dei beni relativi all'uso civico, ivi compresi i prodotti del sottobosco;
3. le alienazioni e/o gli acquisti di beni immobili;
4. la costituzione di ipoteche e servitù, la costituzione di rendite fondiari, l'affrancazione degli usi civici.

L'Assemblea straordinaria delibera, infine, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 29

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero ancora, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 30

Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale elettivo la cui costituzione e il cui rinnovo sono disciplinati dalla legge n. 278/1957 e nell'ambito territoriale regionale, dalla legge regionale n. 35/1977, in coordinamento con le disposizioni riguardanti il riordino istituzionale degli Enti del sistema regionale dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 nonché a quelle di cui alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Spetta al corpo elettorale di cui all'art. 1 della legge n. 278/1957 eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte del corpo elettorale tutti i cittadini i quali, alla data delle elezioni, abbiano maturato o conservato i requisiti di

cui all'art. 11 del presente Statuto.

L'esercizio delle funzioni amministrative per quanto attiene alla costituzione dei Comitati di Amministrazione **separata** dei beni civici, anche non frazionali, comunque denominati è, secondo quanto disciplinato e richiamato dalla legge regionale n. 35/1977, delegato **al Comune di Alto Reno Terme.** ~~ai Presidenti delle Comunità Montane, se si tratti di beni situati nelle zone corrispondenti.~~

Laddove il Comune di Alto Reno Terme aderisca all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, agli atti e alle operazioni di cui al presente articolo provvede il Presidente di tale Ente. In mancanza di Comunità montana, agli atti e alle operazioni di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale ovvero l'autorità a cui la Regione delega l'esercizio delle funzioni amministrative in materia nel territorio di riferimento.

ART. 31

Il seggio elettorale è composto dal presidente e da due scrutatori nominati con le modalità di cui alla legge regionale n. 35/1977 e da un segretario scelto dal presidente del seggio.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto non superi i 30 (trenta) elettori, il seggio sarà composto dal presidente e da un solo scrutatore facente funzioni anche di segretario del seggio.

ART. 32

Le norme procedurali per l'elezione del Consiglio di Amministrazione sono stabilite nei primi sei commi dell'art. 2 e negli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 35/1977 nonché, per quanto ivi non previsto e non contrastante, nella legge n. 278/1957. Per quanto non previsto e non contrastante con il presente Statuto, alle operazioni elettorali si applicano altresì le norme relative alle elezioni dei consigli comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Nel decreto di indizione delle elezioni vengono indicati il giorno e l'orario delle votazioni, le norme per le elezioni ed i termini per la presentazione delle liste, per la composizione del seggio o dei seggi e per l'espressione del voto. Il sistema elettorale è maggioritario a turno unico.

Fatto salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo e fermo restando che il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) membri ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 278/1957 in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1977, l'elezione dei consiglieri avviene sulla base di liste elettorali nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste elettorali presentate dagli Utilisti, sottoscritte da chi le presenta con le modalità previste nel decreto di indizione, possono contenere un numero di candidati superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, ciascuno sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Sono eleggibili a membri del Consiglio di Amministrazione tutti i soggetti che beneficiano della qualifica di Utilisti ai sensi del

precedente art. 11.

Ai componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione si applicano i principi della legislazione in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali.

Non potranno essere candidati e quindi eletti gli Utilisti sottoposti, nel periodo di elezione, a provvedimenti di sospensione dal diritto di uso civico per le cause di cui al precedente art. 12.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione fratelli, genitori, figli e loro coniugi.

Le ragioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità possono essere avanzate per iscritto dagli elettori del Consorzio, ovvero anche oralmente da membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero ancora dal Sindaco del Comune territorialmente competente.

Ove dette ragioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità non fossero già state fatte valere dagli elettori presso l'apposita commissione per i ricorsi costituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 35/1997 presso l'autorità competente all'indizione delle elezioni, di cui al presente articolo, spetterà al Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile, occuparsene come primo punto all'ordine del giorno.

Il singolo elettore non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona. Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 4 (quattro) candidati; le schede elettorali sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare.

Qualora siano state presentate più liste, sono eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano d'età.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa.

In caso di mancata presentazione di liste elettorali, ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 4 (quattro) Utilisti aventi diritto al voto e la votazione è comunque valida.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri. Tale organo collegiale elettivo si rinnova ogni 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 278/1957, ed i suoi componenti entrano in carica non appena proclamati secondo quanto dispone l'art. 3 della legge n. 278/1957.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati. Essi decadono dalla carica il giorno della proclamazione degli eletti in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono senza indugio promuovere l'indizione di nuove elezioni, ai sensi dell'art. 32

ART. 34

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni atto deliberativo riguardante la gestione dei beni del Consorzio, l'eventuale personale, gli acquisti e le vendite, le entrate e le

spese e più in generale ogni atto che non sia di competenza specifica dell'Assemblea degli Utilisti a norma del presente Statuto.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

- A. sulla nomina di un segretario tesoriere;
- B. su l'assunzione, sospensione, licenziamento di eventuali dipendenti a qualsiasi titolo;
- C. sulle utilizzazioni annue dei boschi e del legnatico;
- D. su acquisti, contratti, accettazione di lasciti;
- E. sull'adozione di provvedimenti a sostegno degli Utilisti volti ad incentivare la permanenza della popolazione nelle frazioni di riferimento.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e le sue votazioni non sono valide se non intervengono almeno 3 (tre) membri. Le votazioni avvengono in modo palese, salva l'ipotesi in cui si debba decidere riguardo a persone.

I controlli sugli atti diversi dallo Statuto e dai regolamenti, una volta adottati dal competente organo amministrativo del Consorzio degli Utilisti, sono disciplinati dall'art. 51 della legge Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6.

In forza del comma 1 del citato art. 51 della legge regionale n. 6/2004 tali atti divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune del luogo ove ha sede l'Ente adottante.

Il Consorzio può altresì rendere conoscibili gli atti adottati per la gestione amministrativa e contabile di beni di uso civico di sua spettanza con modalità che siano espressione della propria autonomia normativa e organizzativa, ad esempio per il tramite della pubblicazione degli atti sul proprio sito internet e su bacheche fisicamente dislocate sul territorio di riferimento.

Copia degli atti di cui al presente articolo deve essere trasmessa al Comune del luogo ove ha sede il Consorzio, affinché ne curi la pubblicazione all'albo pretorio per il tempo previsto dallanormativa vigente.

In forza del comma 2 del citato art. 51 della legge regionale n. 6/2004, gli atti di cui al presente articolo sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente ovvero all'Ente territoriale che ad essa è subentrato, che può richiederne copia integrale. L'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 51 della legge regionale n. 6/2004 stabilisce infine che la Provincia ovvero l'Ente territoriale che ad essa è subentrato può annullare in ogni tempo gli atti suddetti, se viziati da illegittimità.

ART. 36

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente. E' eletto in seno al Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto, a norma dell'art. 4 della Legge n. 278/1957. La seduta del Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Presidente del Consorzio, parimenti a norma dell'art. 4 della legge n. 278/1957, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di riferimento del Consorzio, ovvero in alternativa da altro Consigliere comunale delegato dal Sindaco. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 4 della legge n. 278/1957, l'elezione si effettua a

maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Non può essere eletto Presidente e comunque decade dall'incarico nel caso in cui fosse già Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione che:

A. sia Sindaco, assessore o segretario del Comune di riferimento o ancora Presidente di Consorzio forestale o di altro Consorzio Utilisti;

B. abbia parenti fino al secondo grado ovvero affini fino al primo grado che ricoprono nell'amministrazione del Consorzio il posto di segretario, di appaltatore di servizi, di fideiussore, di tesoriere o di membro del comitato tecnico o di direttore tecnico;

C. incorra in altre ipotesi previste dalla legge per l'ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Sindaco. I casi di sospensione dall'incarico di Presidente sono comunque disciplinati secondo le medesime norme che regolano il ruolo di Sindaco.

ART. 37

Spetta al Presidente:

A. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale degli Utilisti, fissandone gli oggetti da sottoporre al vaglio mediante predisposizione dell'ordine del giorno;

B. eseguire le deliberazioni del consiglio di Amministrazione e firmare tutti gli atti giuridici attribuiti al Consorzio;

C. presiedere incanti ed appalti e stipulare i relativi contratti;

D. rappresentare il Consorzio in Giudizio e procedere agli atti conseguenti nell'interesse dell'Ente;

E. provvedere alla conservazione dei beni amministrati dal Consorzio e garantire l'osservanza dei regolamenti del Consorzio e del presente Statuto.

ART. 38

In caso di giustificato impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci un membro del Consiglio di Amministrazione formalmente delegato dal Presidente immediatamente dopo la sua elezione con la specifica finalità di far fronte a casi di assenza o impedimento. Tale membro acquisirà la carica di vicepresidente.

ART. 39

Se i mezzi economici lo consentono, il Consorzio può dotarsi di un direttore tecnico stabile che in tal caso assumerà anche il ruolo di segretario. Il direttore tecnico viene nominato in seguito a regolare concorso. Le condizioni economiche e lo stipendio del direttore tecnico saranno determinati da apposito contratto di lavoro per il settore di riferimento. In mancanza di adeguati mezzi economici, il Consiglio di Amministrazione dovrà incaricare ad esigenza un Dottore Forestale libero professionista.

ART. 40

Il Consorzio, in concorso con altri Consorzi di Utilisti di zone limitrofe, potrà affidare ad un unico tecnico la direzione tecnica e

la segreteria dell'Ente. In tal caso il Consorzio Utilisti provvederà in concorso con altri Consorzi alla spesa necessaria in misura proporzionale in base all'estensione del territorio del singolo Consorzio e/o ai compiti svolti.

ART. 41

Il segretario tesoriere, qualora non coincidente con il direttore tecnico, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

- A. tiene i libri contabili ed amministrativi dei quali è responsabile;
- B. tiene la posta certificata in entrata ed in uscita e comunque la posta cartacea in entrata ed in uscita;
- C. assiste alle adunanze dell'Assemblea generale degli Utilisti e del Consiglio di Amministrazione e ne stende i relativi verbali.

E. Norme finali

ART. 42

Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente Statuto si applica la disciplina contenuta nell'ordinamento dei Comuni e degli altri Enti locali, nel codice civile, nella normativa statale e regionale in materia di diritti di uso civico e di proprietà collettive, nonché nelle vigenti norme regolamentari adottate o recepite dal Consorzio degli Utilisti della Parrocchia di Castelluccio, per quanto compatibili.

I rinvii operati alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto sono da intendersi in forma dinamica; si avrà pertanto riguardo alle norme di volta in volta vigenti al momento in cui sia richiesta la loro applicazione.

Eventuali disposizioni normative sopravvenute e incompatibili con quelle del presente Statuto troveranno immediata applicazione, con contestuale disapplicazione delle norme statutarie incompatibili.

ART. 43

~~Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale degli Utilisti in seconda convocazione nella seduta del giorno 24 giugno 2024 con la maggioranza di n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su un totale di 155 aventi diritto al voto. L'assemblea generale degli Utilisti, in seconda convocazione nella seduta del giorno 22 luglio 2024 ha adottato l'attuale versione dell'art. 32 del presente statuto con la maggioranza di n. di n. Il presente statuto entrerà in vigore il mese successivo a quello della sua approvazione da parte della competente autorità regionale.~~

~~Il presente documento si compone di n. 26 facciate, compresa la presente, oltre alle visure catastali allegate che ne formano parte integrante e sostanziale.~~